

Provincia di Ascoli Piceno
SETTORE II – Tutela e Valorizzazione Ambientale
P.O. Tutela Ambientale
PEC: ambiente.provincia.ascoli@emarche.it

p.c. ARPAM
Direzione Tecnico Scientifica
Sede

OGGETTO: Art.27-bis D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Procedimento autorizzatorio unico.
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL. Comune di Ascoli Piceno. AMPLIAMENTO DISCARICA COMPRENSORIALE DI ASCOLI PICENO LOCALITA' RELLUCE (Vasca n.7 per rifiuti non pericolosi).
Avviso di indizione conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona (art.14 legge 241/1990 e s.m.i.) per il 02/03/2022. Contributo istruttorio.

In riferimento alla nota dell'Amministrazione Provinciale Prot n. **4038/PROT del 23.02.2022**, acquisita al Prot. ARPAM n. **5839 del 23/02/2022**, relativa all'istanza in oggetto, esaminata la documentazione tecnica prodotta dalla ditta Ascoli Servizi Comunali S.r.l., come pubblicata nel sito della Provincia di Ascoli Piceno - Settore Ambiente alla "Sezione V.I.A.", visti gli "Elaborati aggiornati" prodotti dalla ditta e pubblicati nel sito in parola in data 24/02/2022, si rappresenta quanto segue.

Dati istruttori

- L'istanza di che trattasi è stata oggetto di valutazione da parte di ARPAM, per gli aspetti ambientali, come da contributo istruttorio inviato all'Autorità Competente in data 13/08/2021 con prot. 26353. Il contributo in parola, ha valutato favorevolmente il progetto, ed ha introdotto una serie di prescrizioni di carattere ambientale.
- In data 24 febbraio 2022 la ditta ha prodotto la documentazione tecnica di adeguamento alle conclusioni della CdS del 27/08/2021, come richiesta dall'Autorità Competente con nota prot. 16365 di pari data.
Gli elaborati prodotti sono stati i seguenti: Relazione tecnica, Elaborato ET-03 ed Elaborato SP 10-bis, tutti aggiornati al mese di febbraio 2022. La documentazione tecnica in parola ha effetto e risponde a n° 3 prescrizioni contenute nel documento istruttorio inviato da ARPAM con prot. 26353 del 13/08/2021:
 - *Gli strati drenanti previsti per la copertura superficiale finale devono essere di materiale granulare con spessore $\geq 0,5$ m e con permeabilità $k \geq 1 \times 10^{-4}$ m/s, in modo tale da essere in grado, per lo strato più in alto, di abbattere il gradiente idraulico, e, per quello da porre più in basso, di captare il biogas e di fungere da rottura capillare;*
 - *Lo strato impermeabile della copertura finale superficiale deve essere composto da un sistema accoppiato costituito da una geomembrana in HDPE di spessore pari a 2mm e uno strato minerale compattato di conducibilità idraulica $k \leq 1 \times 10^{-8}$ m/s di spessore non inferiore a 20 cm*
 - *Lo strato drenante del fondo della vasca deve essere esteso (anche con soluzioni equivalenti per pendenze superiori al 30%) alle sponde e alle parti sub-pianeggianti in modo tale da avere la completa copertura della barriera di base;*
- Il Ministero della Transazione Ecologica – Direzione Generale Economia Circolare ha emesso con prot. 14980 del 08/02/2022 una circolare di chiarimento in materia ambientale ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relativo ai criteri costruttivi introdotti dal D.Lgs. 121/2020 applicabili alle discariche preesistenti, in risposta ad un interpello in materia ambientale promosso dalla Provincia di Alessandria.
- La data di presentazione del progetto per la realizzazione dell'ampliamento della discarica è antecedente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 121/2020 di modifica al D.Lgs. 36/2003 (la pubblicazione del progetto è avvenuta con atto della Provincia di Ascoli Piceno prot. 15147 del 27/06/2019).

Valutazioni tecnico ambientali di competenza

A seguito della documentazione tecnica presentata successivamente alla nota ARPAM prot. 26353 del 13/08/2021, si confermano le valutazioni favorevoli in merito al procedimento di cui all'oggetto. In relazione ai risvolti che gli elaborati aggiornati hanno avuto sulle prescrizioni citate in premessa, si esprimono di seguito le seguenti valutazioni, disaggregate secondo le due tipologie di aspetti ambientali coinvolti: Realizzazione del capping e Valutazione della realizzazione del fondo della vasca.

Realizzazione del capping

Gli strati drenanti previsti per la copertura superficiale finale devono essere di materiale granulare con spessore $\geq 0,5$ m e con permeabilità $k \geq 1 \times 10^{-4}$ m/s, in modo tale da essere in grado, per lo strato più in alto, di abbattere il gradiente idraulico, e, per quello da porre più in basso, di captare il biogas e di fungere da rottura capillare;

Lo strato impermeabile della copertura finale superficiale deve essere composto da un sistema accoppiato costituito da una geomembrana in HDPE di spessore pari a 2mm e uno strato minerale compattato di conducibilità idraulica $k \leq 1 \times 10^{-8}$ m/s di spessore non inferiore a 20 cm

L'elaborato ET-03, aggiornato a Febbraio 2022, ha previsto la realizzazione della copertura finale della discarica (Capping) in conformità con quanto disposto al punto 2.4.3 – paragrafo 2 del D.Lgs. 36/2003 come modificato dal D.Lgs. 121/2020 (in vigore a partire dal 29/09/2020).

Nel dettaglio, gli elaborati prevedono una copertura costituita da un geocomposito di drenaggio delle acque di infiltrazione superficiali, avente caratteristiche prestazionali equivalenti, ovvero in grado di drenare nel suo piano la portata meteorica di progetto, valutata con un tempo di ritorno pari ad almeno 30 anni (sono state valutate le condizioni peggiori rilevate nel lasso di tempo indicato dalla norma); questo fa parte di un pacchetto di copertura che in tutti gli altri strati prevede soluzioni progettuali conformi al punto 2.4.3 del D.Lgs. 36/2003, sia nella versione antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 121/2020 che in quella successiva.

Le valutazioni tecniche di equivalenza fornite dalla ditta sono pertanto relative al solo strato di drenaggio superficiale delle acque di infiltrazione e sono corredate da uno studio svolto dall'Università Politecnica di Ancona, che ne valuta positivamente tutti gli aspetti tecnici e prestazionali in relazione ai criteri di equivalenza previsti dalla normativa in parola.

Le valutazioni tecniche fornite dalla ditta contengono inoltre dei rimandi a progetti approvati a livello regionale con analoghe caratteristiche e valutazioni, rispetto a quanto integrato nell'elaborato "ET-03 – Febbraio 2022"

L'art. 29-bis, commi 1 e 3, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. dispone che i criteri e le condizioni di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 36/2003 siano adeguati al fine di soddisfare i requisiti tecnici previsti nelle BAT di settore.

L'applicazione delle tecniche di realizzazione del capping in conformità con quanto previsto dalla nuova normativa, (D.Lgs. 121/2020 che aggiorna il D.Lgs. 36/2003), rappresenta un miglioramento tecnico e tecnologico nella configurazione degli impianti, introdotto dal legislatore a tutela dell'ambiente ed a garanzia della stabilità degli stessi; pertanto, la proposta progettuale risulta conforme alle disposizioni della normativa di settore, anche alla luce delle disposizioni tecniche aggiuntive introdotte con Decreto 121/2020 e riconosciute tra i principi di tutela ambientale di cui alla Parte Seconda, Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Realizzazione del fondo della vasca

Lo strato drenante del fondo della vasca deve essere esteso (anche con soluzioni equivalenti per pendenze superiori al 30%) alle sponde e alle parti sub-pianeggianti in modo tale da avere la completa copertura della barriera di base;

Tenuto conto che la domanda di autorizzazione per il presente progetto è stata presentata prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 121/2020 che all'Art. 2, comma 2 stabilisce: "Le disposizioni di cui all'articolo 1, lettere i), n) e o), si applicano alle discariche di nuova realizzazione, nonché alla realizzazione di nuovi lotti delle discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate dopo la data dell'entrata in vigore del presente decreto".

Tenuto conto di quanto previsto all'art. 29-bis, commi 1 e 3, del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle installazioni AIA rientranti in specifiche tipologie dove non sono state introdotte ad oggi le BAT di settore, le disposizioni di cui al punto 2.4.2 dell'allegato 1 al D.Lgs. 36/2003 (sia previgente all'entrata in vigore

del D.Lgs. 121/2020 che successivo a questa) rappresentano criteri specifici in grado di soddisfare i requisiti tecnici previsti all'art. 29-bis in parola. La ditta ha integrato i propri elaborati con gli esiti di una valutazione "Costi/Benefici" (contemplata nell'Allegato XI alla parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), confrontando le due diverse tecniche previste al punto 2.4.2 della norma prima e dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 121/2020, sia nel contesto del progetto presentato che delle caratteristiche del sito in cui sarà realizzato.

Visto il contenuto delle conclusioni dal Ministero della Transizione Ecologica di cui alla nota prot. 14980 del 08/02/2022, con specifico riferimento al caso in specie sulle tecniche di copertura introdotte dalla nuova norma, ma esplicitamente rivolto a tutte le discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate prima della data dell'entrata in vigore del D.Lgs. 121/2020):

“La norma quindi, nulla dispone relativamente alle discariche esistenti già autorizzate per le quali non si intenda realizzare nuovi lotti, lasciando quindi alla discrezionalità del gestore dell'impianto di discarica la scelta di procedere alla copertura finale per come progettata e già autorizzata, ovvero di presentare all'autorità competente al rilascio del titolo abilitativo una proposta di modifica della copertura finale con adeguamento ai nuovi criteri costruttivi. Quest'ultima ipotesi non è quindi preclusa per le discariche esistenti, purché le scelte progettuali siano in linea con le disposizioni di nuova introduzione e che le stesse garantiscano la tutela dell'ambiente e della salute, senza alcun pregiudizio per la gestione post operativa della discarica”.

Considerato che nello strato di copertura delle sponde con pendenze superiori a 30° la ditta ha previsto di estendere uno strato di geotessile (Tessuto – non tessuto) antipunzonamento, provvisto di marcatura CE in conformità alle norme UNI EN di settore per le caratteristiche fisiche, meccaniche, idrauliche e di durabilità. Questo strato ha precise funzioni:

- a) di separazione dei rifiuti dalla geomembrana posta a protezione della barriera geologica e
- b) di filtrazione con un grado di permeabilità adeguata a far passare l'acqua ed a trattenere i rifiuti anche di piccola pezzatura.

Tutto quanto premesso, si ritiene che la soluzione progettuale prevista dalla ditta per la realizzazione del fondo della vasca sia conforme alle disposizioni normative vigenti ed in linea con i principi di tutela ambientale di cui all'art. 29-bis, Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Il Dirigente U.O. Valutazioni e Controlli
Sui Fattori di Pressione Ambientali
Dott. Giampaolo Di Sante

Documento informatico firmato digitalmente

Il Responsabile del Servizio Territoriale
Dott.ssa Lucia Cellini

Documento informatico firmato digitalmente



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA CIRCOLARE

Divisione III Gestione integrata del ciclo dei rifiuti

Provincia di Alessandria
Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale
protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it

Oggetto: Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006. Parere su interpello promosso dalla Provincia di Alessandria (nota n. 68318 del 24.11.21)

In esito all'interpello in oggetto, avanzato da codesta Pubblica Amministrazione, con la presente si trasmette in allegato la pronuncia elaborata dalla competente Direzione Generale Economia circolare.

Il Dirigente ad interim

Ilde Gaudiello

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

ID Utente: 1834

ID Documento: Eci_03-1834_2022-0030

Data stesura: 08/02/2022

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE

Oggetto: riscontro interpello ex art. 3-septies del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativo all'applicazione dei criteri costruttivi introdotti dal D.Lgs. 121/2020 alle discariche preesistenti

QUESITO

Con istanza di interpello è stato richiesto il seguente chiarimento:

- I nuovi criteri costruttivi relativi alla copertura superficiale finale, introdotti con il Decreto Legislativo 121/2020, **possono essere applicati** anche a discariche autorizzate con i precedenti requisiti o **si applicano** solamente alle nuove discariche per le quali siano attuate anche le modifiche sul fondo di discarica ai sensi del D.Lgs. 121/2020.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:

- D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
- D.lgs. 36/2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” così come modificato dal D. Lgs. 121/2020;
- D. Lgs. 121/2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.”

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Le seguenti considerazioni vengono rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all'articolo 3-septies del decreto legislativo 152/2006.

Al fine di circoscrivere l'ambito della questione posta con l'interpello ambientale in argomento occorre preliminarmente richiamare l'articolo 2 del decreto legislativo n. 121 del 2020, rubricato “*abrogazioni e disposizioni transitorie*” che dispone l'applicazione delle norme specificate all'articolo 1, lettere i), n) e o), del citato decreto alle discariche di nuova realizzazione, nonché alla realizzazione di nuovi lotti delle discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate dopo la data dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.

Tale disposizione, quindi, disciplina l'obbligo dell'applicazione della norma individuando inequivocabilmente quali siano i casi in cui le discariche, di nuova realizzazione o esistenti, debbano attenersi ai criteri costruttivi meglio esplicitati nell'allegato 1 del decreto legislativo in parola.

Infatti, l'articolo 1, lettera i) del D. Lgs. 121/2020 modifica sostanzialmente l'articolo 8, comma 1 del previgente decreto legislativo 36/2003, introducendo altresì la lettera f-bis) che, proprio in relazione alle scelte costruttive impone che siano inseriti “*accorgimenti progettuali previsti per garantire la stabilità del manufatto e del terreno di fondazione con riferimento alle diverse fasi di vita dell'opera, facendo riferimento agli stati limite ultimi e di esercizio previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni sia in campo statico che sismico. Nel caso di barriere composite, devono essere valutate le condizioni di stabilità lungo superfici di scorrimento che comprendano anche le interfacce tra i diversi materiali utilizzati*”.

La norma quindi, nulla dispone relativamente alle discariche esistenti già autorizzate per le quali non si intenda realizzare nuovi lotti, lasciando quindi alla discrezionalità del gestore dell'impianto di discarica la scelta di procedere alla copertura finale per come progettata e già autorizzata, ovvero di presentare all'autorità competente al rilascio del titolo abilitativo una proposta di modifica della copertura finale con adeguamento ai nuovi criteri costruttivi. Quest'ultima ipotesi non è quindi preclusa per le discariche esistenti, purché le scelte progettuali siano in linea con le disposizioni di nuova introduzione e che le stesse garantiscano la tutela dell'ambiente e della salute, senza alcun pregiudizio per la gestione post operativa della discarica.